

SEMINARIO MEFOP

18 APRILE 2017

**PREMI DI PRODUTTIVITÀ
FONDI PENSIONI E FONDI SANITARI**

di Fabio Marchetti

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016

La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha previsto:

- a. la tassazione sostitutiva al 10% dei premi di risultato (nei limiti di importo di 2.000/2.500 € per lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 50.000 €)
- b. l'ampliamento dei benefit esenti per il lavoro dipendente, aggiungendo ai contributi previdenziali ed assistenziali, alle mense aziendali, ai servizi di trasporto collettivo, alle stock grant, ecc.:
 - 1. le opere ed i servizi socio-assistenziali
 - 2. le somme e le prestazioni per l'assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
 - 3. i voucher
- c. la revisione ed estensione della disciplina dei benefit relativi ai servizi di educazione ed istruzione a favore dei familiari
- d. la possibilità di convertire i premi di risultato in benefit esenti

LA LEGGE DI BILANCIO 2017

La legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha previsto:

- a. la conferma della tassazione sostitutiva dei premi di risultato con aliquota del 10%
- b. l'estensione della tassazione sostitutiva dei premi di risultato, aumentando gli importi da 2.000 a 3.000 € e da 2.500 a 4.000 €, nonché il limite di importo dei redditi di lavoro dipendente agevolabili da 50.000 a 80.000 €
- c. l'ampliamento dei benefit esenti aggiungendo i contributi e premi versati per la copertura del rischio di non autosufficienza dei dipendenti
- d. la conferma della possibilità di convertire i premi di risultato in benefit esenti, derogando in tale ipotesi ai limiti e (per le stock grant anche alle condizioni) previsti per la deducibilità dei contributi ai fondi pensione o ai fondi sanitari e per l'assegnazione di azioni

La partecipazione agli utili dei lavoratori

L'ultimo periodo del comma 182 della Legge di Stabilità 2016 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, oltre che sui "*premi di risultato*", anche ("*nonché*", testualmente) sulle "*somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa*".

Tale disposizione non è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2017 e, pertanto, deve intendersi confermata.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla partecipazione agli utili dei lavoratori

In particolare deve intendersi confermato che anche “(al)le somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa” si applica l'imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di risultato nei limiti dell'importo complessivo di 3.000 € (elevabile a 4.000 € ai sensi del comma 188 e 189 della Legge di Stabilità 2016, come modificata dalla Legge di Bilancio 2017), oltre che condizionata alla sussistenza di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla partecipazione agli utili dei lavoratori

In ogni caso alle *“somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa”* non si applica la condizione che la loro corresponsione sia *“legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”* (cfr. circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, par. 1.2).

Ai sensi del comma 187 della Legge di Stabilità 2016, trova invece applicazione la condizione che anche tali somme siano erogate *“in esecuzione dei contratti aziendali e territoriali”*.

Trova inoltre applicazione il comma 189 che prevede la possibilità di aumentare il limite di 3.000 € a 4.000 € *“per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro”*.

L'applicazione delle disposizioni sul Welfare alle partecipazioni agli utili dei lavoratori

Il generico riferimento contenuto nel comma 184 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 alle *“somme di cui al comma 182”* consente di affermare che non solo *“i premi di risultato”* ma anche le *“somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa”* possono essere convertite, per scelta del lavoratore, in benefit esenti da imposta previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 51 tuir, come riformati dal comma 190 della stessa Legge di Stabilità 2016 e ulteriormente ampliati dalla Legge di Bilancio 2017.

L'applicazione delle disposizioni sul Welfare ai premi di risultato e alle partecipazioni agli utili dei lavoratori

Stante l'applicazione anche alle “*somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa*” dei limiti di importo sopra ricordati nel caso in cui dovessero erogate “*partecipazioni agli utili*” e “*premi di risultato*” per importi superiori a 3.000 € (o 4.000 €), anche se trasformati in benefit, la quota eccedente concorrerebbe **ordinariamente** alla formazione del reddito, ferma restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sull'importo rientrante nei limiti di legge.

L'applicazione delle disposizioni sul Welfare ai premi di risultato e alle partecipazioni agli utili dei lavoratori

Ciò trova conferma nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, con cui l'Amministrazione Finanziaria, in base ad un'interpretazione '**sistematica**', ha chiarito che *«L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro annui lordi, sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. Nella ipotesi di erogazione sia di premi che di utili il limite va applicato alla somma delle due componenti e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro»*.

IN PARTICOLARE LO ‘SPLAFONAMENTO’ PER I CONTRIBUTI AI FONDI PENSIONE

Il comma 184-bis aggiunto dalla Legge di Bilancio 2017 alla legge n. 208/2015, alla lett. a) prevede:

- i. la possibilità di utilizzare i premi di produttività soggetti ad imposta sostitutiva (e/o le partecipazioni agli utili) per effettuare versamenti ai fondi pensione
- ii. la possibilità di fare tali versamenti anche oltre il limite di € 5.164,57, senza che tali eccedenze concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente
- iii. che tali versamenti eccedenti il plafond di deducibilità fiscale non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione pensionistica erogata, di fatto aggiungendosi – come quota esente a se stante – ai contributi non dedotti e ai redditi finanziari già assoggettati ad imposta

IN PARTICOLARE LO 'SPLAFONAMENTO' PER I CONTRIBUTI AI FONDI SANITARI

Il comma 184-bis aggiunto dalla Legge di Bilancio 2017 alla legge n. 208/2015, alla lett. b) prevede:

- i. la possibilità di utilizzare i premi di produttività soggetti ad imposta sostitutiva (e/o le partecipazioni agli utili) per effettuare versamenti ai fondi sanitari
- ii. la possibilità di fare tali versamenti anche oltre il limite di € 3.615,20 , senza che tali eccedenze concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente
- iii. nulla dispone in ordine alla natura di tali eccedenze, che pertanto dovranno considerarsi come contributi dedotti ai fini dell'applicazione dell'art. 15, lett. c), t.u.i.r.

L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI

PER COMPLETEZZA

Il comma 184-bis aggiunto dalla Legge di Bilancio 2017 alla legge n. 208/2015, alla lett. c) prevede altresì:

- i. la possibilità di utilizzare i premi di produttività soggetti ad imposta sostitutiva (e/o le partecipazioni agli utili) per ricevere azioni ai sensi dell'art. 51, co. 2, lett. g), t.u.i.r.
- ii. la non applicazione a tali assegnazioni del limite di importo di 2.065,83 € previsto dal citato art. 51, co. 2, lett. g), t.u.i.r.
- iii. la non applicazione a tali assegnazioni delle altre condizioni previste dal citato art. 51, co. 2, lett. g), t.u.i.r., e cioè, in particolare, l'obbligo di mantenere le azioni assegnate per tre anni (rimane ferma, invece, la condizione di cui al co. 2-bis dell'art. 51, che le azioni siano emesse esclusivamente dall'impresa datore di lavoro o da altre società del gruppo)